



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Procedure Concorsuali

DECRETO di apertura

Procedura di omologazione Concordato Minore

(art. 78.1 CCI)

Nel procedimento R.G.15 /2023

Visto il ricorso proposto da ROMOLO MARZI in data 9.2.2023 con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa di concordato minore;

vista la documentazione allegata;

sentito il proponente e l'OCC; viste le rispettive note integrative;

Tenuto conto delle allegazioni del ricorrente, delle verifiche dell'OCC e dei rilievi dello scrivente di seguito esposti:

Il Sig. Romolo Marzi è un lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel settore della consulenza legata a progetti finanziati a valere sui fondi comunitari.

La consistenza del debito accumulato è pari ad euro 855.869,57 euro. Principale creditore è l'Erario per le imposte non versate riconducibili all'attività professionale del Marzi, munito di partita Iva, ma non iscritto alla Camera di Commercio, maturato negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Le cause di tale indebitamento sono da ritrovare nel procedimento penale avviato nel 2009 dalla Procura della Repubblica di Genova per pretesi illeciti relativi a fondi europei gestiti dalla Regione Liguria. Il processo penale a carico del Marzi per il reato di false fatturazioni si è concluso con sentenza n. 911 del 15.2.2015 con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Tuttavia, l'indagine ha comportato diverse verifiche fiscali che si sono concluse con l'emanazione di diversi avvisi di accertamento per il recupero di imposte sui redditi e Iva. A tali accertamenti è riconducibile il debito attuale verso l'amministrazione finanziaria.

Anche a causa della gogna mediatica a cui è stato sottoposto, il Marzi ha riscontrato notevoli difficoltà nella prosecuzione della propria attività lavorativa e ciò ha comportato una difficoltà nel generare entrate sufficienti a soddisfare il credito dell'Agenzia delle Entrate. Dalle ultime dichiarazioni dei redditi, risulta che negli ultimi tre anni il reddito medio prodotto è di euro 29.554,00.

L'esponente non risulta essere proprietario di beni immobili e di beni mobili registrati, è titolare del conto corrente n 6528180 presso Banca Carige S.p.a con un saldo di euro 9.468,69 al 30.9.22.

Inoltre, è creditore nei confronti di fondi previdenziali:

- *Azimut, in forza di contratto riconducibile a previdenza complementare, alla data del 31.12.21 per euro 35.128,19 (al lordo di imposte e ritenute di legge).*

Al raggiungimento dell'età pensionabile, il Marzi può proseguire la partecipazione alla forma pensionistica, richiederne l'erogazione o trasferire il credito presso altra forma pensionistica complementare.

Questo credito è impignorabile e non è messo a disposizione dell'attivo.

- *Arca Vita, in forza di contratto riconducibile a previdenza complementare, alla data del 20.12.21 per euro 62.214,99 (al lordo di imposte e ritenute di legge).*

A partire dalla data di scadenza del contratto (20.12.22), il ricorrente può richiederne la liquidazione sottoforma di rendita vitalizia, sotto forma di capitale nel limite del 50% ed il restante in rendita.

Il 50% della prestazione contrattuale viene messo a disposizione della procedura.

*L'importo necessario per i bisogni del ricorrente e della famiglia ammonta ad euro 17.520,00, che detratti dal reddito medio annuo di 29.554,00, lascia a disposizione della procedura una quota pari ad euro **12.034,00 annui**.*

*Ciò posto, ai fini dell'omologa concordataria, viene messo a disposizione della procedura l'intero importo in capitale derivante della liquidazione del fondo ARCA Vita per un importo netto di euro **26.907,08**;*

*Il 50% del saldo del conto corrente, circa **5.000,00 euro**;*

*Con **finanza esterna** della Sig.ra Annamaria Russo, ex coniuge, si mette a disposizione un importo non superiore ad euro 70.000,00 e pari alla differenza tra il complessivo importo di euro 100.000,00 e quanto verrà incassato dalla liquidazione del 50% della giacenza sul conto corrente e dalla liquidazione dell'importo in capitale del fondo pensione Arca Vita.*



L'incasso del fondo pensione e della finanza esterna avverrà entro 120 giorni dall'omologa del piano.

Nel complesso l'attivo della proposta di concordato minore ammonta così ad euro **100.000,00**; tale liquidità verrà utilizzata per coprire le spese di procedura (circa 1.000 euro) e per il pagamento del Gestore della Crisi (12.960,30 euro), Advisor (17.592,00 euro), i rimanenti **68.446,30 euro** saranno destinati all'Agenzia delle Entrate.

Da tale prospettazione, sono possibili i seguenti rilievi giudiziari.

Dalle relazioni introduttive si apprende che con un apporto netto di 68.46,30 euro il ricorrente potrà ristrutturare il debito tributario di euro 855.869,57 euro. La convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria pare di tutta evidenza. In quest'ultima versione, il MARZI non potrebbe mettere a disposizione che il quinto degli entrate periodiche mentre, nel piano concordatario, vi è consistente apporto di finanza esterna nonché conferimento di somme derivanti da accantonamenti previdenziali, viceversa non aggredibili con gli ordinari istituti esecutivi.

Lo scrivente giudice ha sollevato perplessità su misura e graduazione dei compensi richiesti dall'advisor esterno, pari al 18% delle somme messe a disposizione della procedura, sollecitando integrazioni scritte, fissando apposite udienze; e ponendo l'ulteriore problema prospettico dell'esdebitabilità futura, in relazione alla genesi dell'indebitamento, derivante dalla determinazione di non onorare gli impegni fiscali.

Il professionista OCC ha replicato come segue con nota 10 marzo u.s.

Ripercorse le vicissitudini fiscali, il gestore della crisi ha posto in evidenza che per estinguere il debito tributario accertato il MARZI ha posto in vendita due immobili di proprietà della moglie e ha onorato il debito fin quando le condizioni delle imprese gestite lo hanno consentito.

Ha evidenziato che il consulente legale ha ridotto la pretesa alla metà di quanto inizialmente richiesto con riconoscimento del privilegio professionale: per il che, la corretta graduazione dei crediti risulta rispettata; ed ha attestato veridicità dei dati, fattibilità e convenienza del piano così come integrato.

Preso atto del parziale riscontro dato dall'advisor legale ed economico alle perplessità manifestate dall'Ufficio circa la consistenza del compenso richiesto, pur ora ridimensionato nell'entità e proposto con la corretta graduazione discendente dal Codice della Crisi (art. 6), ritiene lo scrivente non sembra esservi spazio al momento per iniziative officiose dirette alla riconduzione del compenso stesso a più appropriati livelli economici coerenti con le masse attive e passive in discussione, prima che eventualmente interloquiscano sul punto i destinatari della proposta concordataria.

Il prospetto riepilogativo dei dati salienti della procedura si può conclusivamente riassumere nella seguente tabella predisposta sempre dal professionista gestore della crisi:

1	identità ricorrente e professione	Romolo Marzi, nato a Genova il 15/11/1952, residente in Genova, Via Bolzaneto 19/18, lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel settore della consulenza collegata a progetti finanziati a valere su fondi comunitari																										
2	consistenza totale e analitica indebitamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="549 1144 1228 1167">CREDITO ERARIALE</th> </tr> <tr> <th data-bbox="549 1167 708 1189">Credito</th> <th data-bbox="708 1167 884 1189">interessi</th> <th colspan="2" data-bbox="884 1167 1228 1189">sanzioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 1189 708 1211">Imposte</td> <td data-bbox="708 1189 884 1211">384.424,28 €</td> <td data-bbox="884 1189 1043 1211" rowspan="3">238.718,56 €</td> <td data-bbox="1043 1189 1228 1211" rowspan="3">229.680,34 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1211 708 1234">Costo notifica</td> <td data-bbox="708 1211 884 1234">29,39 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1234 708 1256">Spese di giudizio</td> <td data-bbox="708 1234 884 1256">3.017,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1256 708 1279">Totale</td> <td data-bbox="708 1256 884 1279">387.470,67 €</td> <td data-bbox="884 1256 1043 1279">238.718,56 €</td> <td data-bbox="1043 1256 1228 1279">229.680,34 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1279 708 1301">Totale ruolo</td> <td data-bbox="708 1279 884 1301">855.869,57 €</td> <td data-bbox="884 1279 1043 1301"></td> <td data-bbox="1043 1279 1228 1301"></td> </tr> </tbody> </table>			CREDITO ERARIALE				Credito	interessi	sanzioni		Imposte	384.424,28 €	238.718,56 €	229.680,34 €	Costo notifica	29,39 €	Spese di giudizio	3.017,00 €	Totale	387.470,67 €	238.718,56 €	229.680,34 €	Totale ruolo	855.869,57 €		
CREDITO ERARIALE																												
Credito	interessi	sanzioni																										
Imposte	384.424,28 €	238.718,56 €	229.680,34 €																									
Costo notifica	29,39 €																											
Spese di giudizio	3.017,00 €																											
Totale	387.470,67 €	238.718,56 €	229.680,34 €																									
Totale ruolo	855.869,57 €																											
3	confronto entrate uscite attuali su base mensile e annua		annuale	mensile																								
4	cause dell'indebitamento	Debito fiscale derivante da avvisi di accertamento di maggiori redditi relativi alla persona fisica per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008																										
5	verifica assenza ragioni ostative oggettive e soggettive	Non sussistono ragioni ostative																										
6	risorse messe a disposizione della procedura	Euro 31.907,00 derivanti da risorse proprie di Romolo Marzi Euro 68.093,00 derivanti da finanza esterna messa a disposizione da Annamaria Russo, coniuge separato.																										



7	quota intangibile per bisogni e mantenimento famiglia	Quota intangibile annuale 17.520,00			
7	piano di ristrutturazione - graduazione dei debiti			CONCORDATO MINORE	
		Attivo messo a disposizione della procedura	100.000,00 €		
		Fondo spese (CU - Imposta registro)	1.000,00 €		
		Ipotesi di compenso del liquidatore	0,00 €		
		Ipotesi di compenso Gestore della crisi	12.498,00 €		
		Compenso concordato Adv. Pierpaolo Curri	9.991,80 €		
		Percentuale minima di soddisfacimento ADE	8,94%		
		Tempi di soddisfacimento	120 giorni		
9	percentuale tacitazione per ceto creditorio	Percentuale minima 8,94% soggetta a possibile aumento in caso di minor liquidazione del compenso dell'OCC stimato nel piano ai massimi di tariffa.			
10	costi della procedura e relativa graduazione	Fondo spese	1.000,00 €	prededuzione	
		Ipotesi di compenso Gestore della crisi	12.498,00 €	prededuzione	
		Compenso Studio Centore	9.991,80 €	2751 bis n. 2	
		Quote dei fondi pensione impignorabili			
11	beni crediti non acquisiti alla procedura				
				ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	
			CONCORDATO MINORE	scenario peggiorativo	scenario migliorativo
		Attivo messo a disposizione della procedura	100.000,00 €	41.102,00 €	91.068,43 €
12	convenienza rispetto ad alternativa liquidatoria	Fondo spese (CU - Imposta registro)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

	Ipotesi di compenso del liquidatore	0,00 €	6.417,21 €	9.727,82 €
	Ipotesi di compenso Gestore della crisi	12.498,00 €	12.498,00 €	12.498,00 €
	Compenso concordato Adv. Pierpaolo Curri	9.991,80 €	9.991,80 €	9.991,80 €
	Percentuale minima di soddisfacimento ADE	8,94%	1,31%	6,76%
	Tempi di soddisfacimento	120 giorni	3 anni	

Costatato che la domanda è corredata:

- dal piano con le dichiarazioni dei redditi, con le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
- dall'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;



considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - l'indicazione degli atti impugnati dai creditori;
 - la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
 - l'indicazione presunta dei costi della procedura;
 - la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - l'indicazione dei criteri utilizzati nella formazione delle classi;
- constatata, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA per CONCORDATO MINORE di cui al ricorso presentato dal sig. ROMOLO MARZI;

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta, il piano concordatario e il presente decreto siano pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia fino all'omologazione;

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30;

ORDINA all'OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione;

ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA i CREDITORI che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

Vista l'istanza del debitore DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;

INVITA l'OCC a riferire al Giudice immediatamente l'esito delle votazioni

Si comunichi.

Genova, il 29/03/2023

il Giudice

Roberto Braccialini

